BUSTA N°9

Comune di Lucca

Regolamento della Biblioteca
riformato secondo le proposte
dal Direttore

COMUNE DI LUCCA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Capitolo I.
Della Commissione edilizia.

Art. 1. È istituita una Commissione consultiva edilizia allo scopo di provvedere al decoro, alla comodità e sicurezza delle abitazioni poste nel Comune.

Art. 2. La Commissione consultiva edilizia si compone di cinque membri; e cioè, di tre membri elettivi, che possono essere scelti anche fuori dei componenti il Consiglio comunale, del Sindaco e dell' Ingegnere Capo dell' Ufficio Tecnico comunale.

Art. 3. La nomina dei membri elettivi della Commissione consultiva edilizia, deve farsi ogni anno dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria d' autunno.

Art. 4. È ufficio della Commissione consultiva edilizia di proporre le norme per la pronta formazione di un *piano regolare* di fabbricazione e di fognatura nei rapporti tecnici ed igienici; non che di fare ogni anno entro il mese di aprile una relazione scritta alla Giunta intorno alle opere di pubblica utilità e di abbellimento, delle quali fosse sentito il bisogno.

Art. 5. Ai membri elettivi della Commissione consultiva edilizia, è affidata a turno, di quattro in quattro mesi, la cura speciale di vigilare, insieme coll'Ingegnere del Comune, perchè le opere siano eseguite in conformità del disegno cui è stato apposto il *visto* dall' Autorità Comunale, e perchè non ne possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica.

È pure affidato ai membri elettivi della Commissione, a turno come sopra, la sorveglianza per l' esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 6. All' effetto di che nel precedente articolo 5 § 1, non potrà essere impedito ai membri della Commissione consultiva edilizia l' ingresso nelle località ove si eseguiscono i lavori.

Art. 7. Sempre agli effetti di che nell' art. 5 § 1, ogni anno a cura del Sindaco sarà pubblicato il nome dei signori componenti la Commissione consultiva edilizia.

Art. 8. A ciascun membro elettivo della Commissione, qualora non appartenga al Consiglio comunale, sarà pagata l' indennità annua di L. 100.

Capitolo II.
Denominazione delle vie e piazze, e numerazione dei fabbricati.

Art. 9. Tutte le vie e piazze della città e dei sobborghi dovranno essere distinte con un nome particolare.

Art. 10. Tutti i fabbricati dovranno avere una numerazione progressiva speciale per ciascuna via e piazza. La numerazione dovrà procedere pei numeri dispari a destra, pei numeri pari a sinistra: i numeri saranno collocati in alto dal lato destro d' ogni porta principale d' ingresso ad una o più abitazioni.

Art. 11. La numerazione dei fabbricati sarà fatta a cura del Comune.

Art. 12. Gli stabili di nuova costruzione o restaurati dovranno avere la loro numerazione regolare prima d' essere abitati. Spetta al proprietario farne richiesta al Comune in tempo utile.

Nessun cambiamento nella numerazione dei fabbricati potrà esser fatto senza il permesso dell' Autorità comunale.

Capitolo III.
Delle nuove costruzioni, dei restauri e delle demolizioni.

—

Art. 13. Le nuove costruzioni, i restauri e le demolizioni dei fabbricati, o di qualunque altra opera muraria, entro il circuito

determinato dal presente regolamento, dovranno sempre subordinarsi per la livellazione al *Piano regolare* di fabbricazione e fognatura.

Art. 14. Chiunque intenda intraprendere la costruzione, il restauro o la demolizione di un fabbricato o di qualunque altra opera muraria, dovrà presentare al Sindaco una domanda con la dichiarazione delle opere che intende fare.

Art. 15. La domanda di che nell'art. 14, dovrà contener sempre l'indicazione del luogo in cui s' intende di costruire a nuovo, o di restaurare o demolire. Trattandosi di nuova fabbricazione o di riedificazione, la domanda dovrà in oltre esser sempre corredata del disegno planimetrico e altimetrico esterni; trattandosi di semplice restauro non portante variazione di forma nel fabbricato, basterà una semplice descrizione delle opere da farsi.

Art. 16. Al disegno, posto a corredo della domanda ai termini degli art. 14 e 15, sarà apposto il *visto* dal Sindaco, al seguito di deliberazione della Giunta, intesa la Commissione consultiva edilizia. Soltanto nel caso di urgente pericolo, il *visto* vi potrà essere apposto dal Sindaco, salvo a riferirne sollecitamente alla Giunta, intesa la Commissione suddetta.

Art. 17. Nessuna variazione potrà esser fatta ai disegni per nuove costruzioni, per restauri e demolizioni, già muniti del *visto* dell' Autorità comunale, se le variazioni non sono state prima denunziate al Sindaco che

vi apporrà nuovamente il *visto*, sentito il parere della Commissione consultiva edilizia.

Capitolo IV.

Delle decorazioni, iscrizioni e pitture sui muri.

Art. 18. Tutti i fabbricati, compresi i muri di cinta che prospettano sulle vie e piazze della città e suburbio, non che sul passeggio delle mura urbane, o che dalle vie e piazze o dal passeggio delle mura si vedono, dovranno essere intonacati e coloriti, e, secondo la natura loro decorati in modo da non costituire uno sconcio edilizio.

Art. 19. Sono esclusi dalle disposizioni di cui nell' articolo precedente i fabbricati di riconosciuto carattere monumentale, e quelli costruiti in pietra da taglio o in mattoni a paramento.

Art. 20. L' intonaco e il colore dei fabbricati e muri di cinta, come nell'art. 18, dovranno essere rinnovati o restaurati ogni qualvolta dalla Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva edilizia, ne sia stata riconosciuta la necessità. Ed i lavori di rinnovamento e di restauro dovranno essere compiuti entro sei mesi dalla ingiunzione fatta per iscritto ai singoli proprietari, e notificata da un donzello comunale che farà constare della consegna.

Art. 21. Tutte le gronde e i cornicioni dei tetti, terrazzi ec. dovranno esser muniti dei relativi canali di latta, di ferro od altro me-

tallo, e tinti, per raccogliere l' acqua piovana, la quale dev' essere condotta sino a terra per mezzo di docce dello stesso metallo, immesse nelle chiaviche stradali ad intera spesa del proprietario dello stabile. Le docce per l'altezza di metri tre da terra dovranno essere incassate nel muro od essere di ferro o di ghisa a seconda delle prescrizioni che, pei diversi casi speciali, verranno date dall'autorità comunale, sentito l' Uffizio tecnico.

Tutte le altre acque provenienti dall' interno delle case o dagli orti non potranno essere immesse nelle chiaviche stradali, se corrotte.

Art. 22. Il colore delle case, dei muri di cinta e dei canali dovrà essere tale da non deturpare l' aspetto pubblico; nè è permesso d' imbiancare o tingere parzialmente un fabbricato o muro di cinta, quando possa derivarne deturpamento dell' ornato pubblico.

Art. 23. Qualunque iscrizione o pittura da eseguirsi all' esterno dei muri, dovrà essere presentata in iscritto o in bozzetto all' Autorità comunale, che potrà vietarne l'esecuzione, quando ne venga deturpato l'aspetto pubblico.

Art. 24. Le iscrizioni permanenti, destinate ad insegne di bottega, di negozio o esercizio qualunque d' industria, arte o professione, dipinte, incise o scolpite, dovranno sempre esser dettate in lingua italiana e corrette per locuzione e ortografia; e soltanto vi potrà essere unita la traduzione in altra lingua.

Art. 25 Potrà il Sindaco, intesa la Commissione edilizia, far togliere e correggere quelle iscrizioni attualmente esistenti che contenessero espressioni indecorose, errori di locuzione o d' ortografia.

Il Sindaco potrà pure, intesa la Commissione come sopra, far cancellare quelle pitture che fossero indecenti o indecorose per cattiva esecuzione.

Capitolo V.

Delle botteghe, porte e finestre; delle tende; dei camini e fumaiuoli.

Art. 26. Nelle nuove costruzioni le imposte delle botteghe e le porte dovranno aprirsi verso l' interno e non potranno avere sporgenza, risalto o gradino fuori della linea del muro, eccettuate le fascie e cornici autorizzate per la decorazione delle medesime.

Art. 27. Non potranno collocarsi inferriate sporgenti, o persiane che si aprano esternamente, alle finestre situate ad un' altezza minore di metri 3,50 dal suolo. Potrà farsi eccezione al minimo d' altezza superiormente indicato, pei fabbricati che prospettano sulle piazze. Per siffatta concessione la Giunta dovrà chiedere una informazione scritta della Commissione consultiva edilizia.

Art. 28. Le tende che per riparo dal sole vengono collocate avanti le botteghe, se sporgono sul muro oltre 30 centimetri, non potranno discendere ad un' altezza minore di

metri 2 dal suolo; e non saranno permesse quando per la ristrettezza del luogo possano recare ostacolo al libero transito delle vetture.

Art. 29. Al fumo dei focolari, dei caminetti e delle stufe dovrà darsi sfogo superiormente ai tetti degli edifizi. Entro il termine di tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere tolte o modificate tutte le conduzioni dei fumaiuoli, che non sono conformi alla fatta prescrizione.

Art. 30. Le bocche dei fumaiuoli destinate ad emettere fumo di carbon fossile e torba o che diano cattive esalazioni, dovranno superare in altezza, almeno di metri 2, il tetto più elevato degli edifizi circostanti.

I fumaiuoli che debbono elevarsi con tubi di forma leggiera dovranno essere assicurati con spranghe di ferro.

Capitolo VI.
Delle latrine, dei pozzi neri e degli orinatoi.

Art. 31. La costruzione delle latrine esterne ai muri che prospettano sulle vie e piazze, o che dalle vie e piazze si vedono, dovrà denunziarsi alla Giunta che, sentita la Commissione consultiva edilizia, ne potrà impedire la costruzione quando costituiscano uno sconcio all' ornato pubblico. Le latrine esistenti, se deturpano l' aspetto pubblico, dovranno essere ridotte a forma più decente, dietro invito dell' Autorità comunale.

Art. 32. Non potranno costruirsi dai privati latrine per uso pubblico se non in quella località e in quella forma che saranno prescritte dalla Giunta al seguito di proposta concordata tra la Commissione edilizia e l' Ufficiale sanitario d' igiene. I proprietari di quelle esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni di quest'articolo entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento.

Art. 33. Nessun proprietario di stabili potrà collocare all'esterno orinatoi senza speciale permesso della Giunta, la quale ne determinerà le condizioni per il luogo e la forma.

Capitolo VII.
Della conservazione delle iscrizioni lapidarie, degli stemmi e oggetti d' arte.

Art. 34. La remozione temporanea o definitiva di uno stemma, di una iscrizione lapidaria, o di un oggetto d' arte, dovrà essere sempre denunziata alla Giunta comunale, che può vietarla per riconosciuto valore storico o pregio d' arte, sentito il parere della Commissione consultiva edilizia, e nei casi più gravi della Commissione provinciale conservatrice dei monumenti d' arte e d' antichità.

Art. 35. All' esterno di un edifizio privato non potranno collocarsi in modo permanente statue, medaglioni, iscrizioni, memorie ec., senza prima averne fatta denunzia alla Giunta comunale, che potrà vietarne il collocamento

quando deturpi l'aspetto pubblico, intesa la Commissione consultiva edilizia.

Capitolo VIII.
Delle affissioni al pubblico.

Art. 36. È vietata l'affissione al pubblico di stampati e manoscritti di qualunque specie fuori dei *quadri* e luoghi indicati con speciale notificazione del Sindaco.

Art. 37. Potrà permettersi ai privati l'uso di speciali *quadri* in legno per le affissioni, quando ne abbiano ottenuto regolare permesso dai proprietari del fabbricato dove s'intende collocarli, e si uniformino alle prescrizioni tutte dell'Autorità comunale.

Capitolo IX.
Disposizioni penali e di procedura.

Art. 38. Senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti generali dello Stato, le contravvenzioni al disposto degli articoli 36 e 37 saranno punite coll'ammenda da L. 2 a L. 5.

Le contravvenzioni al disposto dell'art. 28 saranno punite coll'ammenda da L. 2 a 10.

Le contravvenzioni al disposto degli articoli 12, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 35, saranno punite coll'ammenda da L. 5 a 15.

Le contravvenzioni al disposto dell'art. 23 saranno punite coll'ammenda da L. 5 a 30.

Le contravvenzioni al disposto degli articoli 13, 14, 15, 17, 31, 32, 33, 34 saranno punite coll'ammenda da L. 15 a 30.

Art. 39. Per l'accertamento delle contravvenzioni e relativo procedimento si osserveranno le disposizioni dell'art. 176 e seguenti della Legge comunale e provinciale.

Capitolo X.
Disposizioni generali.

Art. 40. Il circuito entro al quale il presente regolamento dovrà avere esecuzione, a tutti gli effetti resta determinato quello stabilito dalla *Zona esterna di sorveglianza daziaria* del 1 febbraio 1881.

Art. 41. Qualunque licenza dell'Autorità comunale si avrà per nulla e come non accordata, quando anche una sola delle condizioni alle quali fu subordinata non venga esattamente osservata, e quando il concessionario non ne abbia approfittato nel tempo stabilito alla concessione.

Art. 42. Tutte le licenze che si accordano dall'Autorità comunale, s'intendono concesse senza pregiudizio dei diritti dei terzi e sotto la condizione della loro revocabilità.

Art. 43. Le spese che possono occorrere per la concessione di una licenza sono a carico del concessionario.

ART. 44. Le ammende per le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento cedono per un terzo a favore degli Agenti della pubblica forza e per due terzi a favore della Cassa comunale.

Per copia conforme all'originale

Il Segretario
A. Mariani

Data da
Lucca li 20 giugno 1891.
N. 46. 346 - 515 —
Visto, si approva
per la Giunta Prov.le Amm.va
Il Prefetto Presid.
[illegible]

Div. 1ª, ano 1813
Visto dal Ministero dei Lavori Pubblici
Roma 22 Giugno 1891
Il Ministro
[illegible]